

**POLICY E PROCEDURA CONFLITTI DI INTERESSE ED
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

approvato nella seduta del CDA del 01 dicembre 2021

1. OBIETTIVO DEL

DOCUMENTO 1.1 Premessa

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, il presente documento definisce le linee guida e le procedure applicate in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”. Stante la contenuta dimensione aziendale di FINCENTRALE sono presi in considerazione casi di conflitti ancorchè non presenti nella fattispecie ma potenzialmente rinvenibili nei presupposti di sviluppi aziendali.

In particolare, il presente documento:

- disciplina i ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- definisce il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati, tracciando e quantificando le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- illustra le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- definisce il livello di propensione al rischio con riferimento all'operatività verso soggetti collegati in coerenza al profilo strategico dell'Intermediario;
- istituisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustra i principali flussi informativi tra le Unità organizzative e gli Organi aziendali.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione FINCENTRALE, previo motivato parere vincolante del Collegio Sindacale, che si esprime sulla complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

1.2 Principali riferimenti normativi

- Artt. 2391 e 2634 del codice civile;
- Circolare di Banca d'Italia 288 del 2015;

1.3 Obiettivo del Documento

L'obiettivo del presente documento consiste nel presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali dell'Azienda possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti caratteristici ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione dell'Azienda a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per i soci e clienti.

2. DEFINIZIONI

Ai fini di quanto disciplinato nel presente documento e in conformità alla vigente normativa in materia, si definiscono:

- a) **Attività di rischio:** Le esposizioni nette verso la clientela come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi.
- b) **Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:** le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su condizioni normalmente applicate secondo i criteri di trasparenza ed esposti nei fogli informativi di riferimento;
- c) **“Controllo” e “Controllo congiunto”:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

1. il governo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
2. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
3. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
4. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;

- d) **Controvalore dell'operazione:** se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il contro valore dell'operazione è, *per le operazioni di finanziamento di credito su pegno*, l'importo massimo erogabile.
- e) **Dirigenti o profili professionali con Responsabilità Strategiche:** sono figure con responsabilità strategiche che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'Intermediario, compresi gli amministratori (esecutivi, non esecutivi o senza deleghe) del medesimo.
- f) **Esponenti Aziendali:** componenti degli Organi di amministrazione e controllo di FINCENTRALE.
- g) **Funzione incaricata dell'istruttoria:** La funzione aziendale preposta all'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con Soggetti Collegati e non. Per L'Intermediario sono individuati quali Esponenti Aziendali: tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i membri del Collegio sindacale.
- h) **Influenza Notevole:** L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie, accordi o capacità di condizionamento in forza del potere contrattuale in uso.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a. la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d. l'interscambio di personale dirigente;
- e. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

i) **Operazioni con soggetti collegati:** la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di finanza straordinaria.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- ✓ i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione.
- ✓ le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

j) **Parte correlata:** Un soggetto è parte correlata a una società se:

- a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controlla l'intermediario, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione nell'intermediario tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sull'intermediario congiuntamente con altri soggetti;
- b. è una società collegata dell'intermediario;
- c. è una joint venture in cui l'intermediario è una partecipante;
- d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'intermediario o della sua controllante;
- e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti dell'intermediario, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

k) **Soggetti collegati:** L'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima.

l) **Soggetti connessi:** Sono da considerarsi soggetti connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate al numero 2 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. i parenti fino al primo grado, il coniuge o il convivente *more uxorio* e i figli di una parte correlata, non ché le società o le imprese da questi controllate.
- m) **Stretti Familiari:** Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
- Essi possono includere:
- i. il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - ii. i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
 - iii. parenti ed affini entro il primo grado.

3. LE DIRETTRICI DEL PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Per la materia in oggetto, in applicazione del principio di proporzionalità, l'Intermediario ha previsto l'applicazione di una politica basata sui seguenti principi:

- ✓ l'organo deliberante, per qualsiasi tipo di operazione con soggetti collegati, è il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ la struttura organizzativa individuata come soggetto collettore e responsabile della correttezza del processo di censimento dei soggetti collegati e dell'aggiornamento / manutenzione del relativo perimetro è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che assume il ruolo di responsabile dell'anagrafica dei soggetti collegati e della reportistica agli Organi aziendali e di controllo e si attiva relativamente alle conformità delle attività connesse alle operazioni con soggetti collegati;
- ✓ in attuazione del principio di proporzionalità, date le caratteristiche operative e la rilevanza dei rischi che FINCENTRALE assume, e in considerazione dell'operatività che configura ridotte casistiche di conflitto di interesse e a bassa rischiosità, la stessa non prevede, in generale, regole più stringenti e comunque in ottemperanza a disposti di vigilanza.

4. PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dall'Intermediario che comporti l'assunzione di attività di rischio.

Si anticipa che tutte le operazioni, a prescindere dall'importo, saranno trattate nello stesso modo.

In relazione all'attività svolta da FINCENTRALE, sono da ricomprendere in tale fattispecie: Attività che comportano l'assunzione di posizioni di rischio e comunque attività connesse all'operatività tipica dell'Azienda:

- **Erogazione di Credito su Pegno**

Attività che non comportano l'assunzione di posizioni di rischio
Altre attività:

- **Contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza, in favore dell'Intermediario;**
- **Assunzione del personale.**

5. RUOLI E RESPONSABILITA'

5.1 Premessa

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento degli Organi e delle Funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

5.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente policy, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- ✓ definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative, fissando il limite complessivo di esposizione verso la totalità dei soggetti collegati;
- ✓ definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio;
- ✓ approva i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- ✓ approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- ✓ approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- ✓ garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- ✓ assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- ✓ assicura che sia predisposto un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.
- ✓ provvede a revisionare periodicamente, a meno di modifiche organizzative rilevanti, il presente documento.
- ✓ Monitora, con cadenza annuale, i limiti stabiliti dal presente documento in merito alla stipula di contratti di esternalizzazione o di prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con: gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori;

- ✓ gli esiti del monitoraggio, con cadenza annuale in caso di superamento dei limiti, transitano dal CdA medesimo per le delibere conseguenti;
- ✓ Provvede a dare adeguata informativa sulle operazioni poste in essere con le parti correlate/soggetti collegati all'interno delle informative sociali e/o segnalazioni di vigilanza, laddove richiesto dalla normativa (ad. Es. bilancio di esercizio).

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera tutte le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente policy con eventuale astensione del consigliere in potenziale conflitto di interesse.

Inoltre, già nella fase istruttoria, gli amministratori hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per l'intermediario.

5.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si può avvalere della Funzione di controllo (FUC), la quale fornisce adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- ✓ rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità della presente policy a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- ✓ supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- ✓ esprime un parere preventivo per le operazioni con soggetti collegati verso cui la Funzione Incaricata dell'istruttoria abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi.
- ✓ Analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo.
- ✓ Formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

5.4 Funzione Unica Di Controllo ed Operativa

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono, inoltre, coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- ✓ Funzione Unica di Controllo:
 - gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati.

- è coinvolta nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle disposizioni normative interne adottate.



Back Office Istruttoria: prima dell'approvazione di un'operazione, è tenuto ad esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse dell'Intermediario al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

6. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

6.1 Censimento dei Soggetti Collegati

Ai fini del contenimento del rischio connesso alla conclusione di operazioni con soggetti collegati, FINCENTRALE censisce a priori le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione di operazioni di rinnovo.

A tal fine, i soggetti qualificabili come parti correlate cooperano con l'intermediario in modo da consentire un censimento corretto e completo.

Nel prosieguo sono descritte le procedure che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consentono di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare tutte le relative informazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

Ai fini del censimento iniziale delle parti correlate, Il back Office Istruttoria provvede a identificare gli esponenti aziendali tra le parti correlate.

Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare al Back Office gli altri soggetti collegati o parti correlate definiti all'interno della presente procedura.

La FUC nell'esercizio delle proprie funzioni verifica il censimento delle informazioni ed il rispetto procedurale.

6.1.2 Parti Correlate

#	Soggetti	Individuazione
a)	Esponenti aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglieri di Amministrazione • Sindaci effettivi
b)	Società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui l'Azienda è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole	Da censimento o partecipazioni

6.1.3 Soggetti Connessi

#	Soggetti	Individuazione
a)	Società o imprese, anche costituite in forma non	• Imprese in cui Esponenti aziendali dell'Azienda rivestono incarichi di amministrazione o direzione;

	societaria, controllate da una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese in cui si configura il controllo / collegamento dei Soggetti rilevanti, ivi comprese le imprese individuali.
b)	Parenti fino al secondo grado e coniuge o convivente more uxorio (e relativi figli) di una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Parenti fino al secondo grado degli Esponenti Aziendali • Coniuge o convivente more uxorio (e i relativi figli) degli Esponenti aziendali
c)	Società o imprese controllate dai soggetti di cui alla precedente lettera	<ul style="list-style-type: none"> • Società o imprese controllate dai parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali • Società o imprese controllate dal coniuge o dal convivente more uxorio (nonché dai relativi figli) degli Esponenti aziendali

6.1.4 Altri Soggetti Rilevanti (art. 2391 -Interessi degli amministratori-)

Nella categoria, rientrano, quanto meno:

- gli affini fino al primo grado e le società o imprese da questi controllate; le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte dell'Intermediario al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In caso di operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l'obbligo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione, escluso il consigliere in potenziale conflitto di interesse, verifica l'effettivo interesse per l'Intermediario nel compimento della stessa, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato. Le deliberazioni del Consiglio devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'intermediario dell'operazione.

#	Soggetti	Individuazione
a)	Per le Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione

	vanno dichiarate le persone fisiche che ricoprono la stessa carica negli organi collegiali di cui fa parte l'esponente ed i relativi soggetti da questi controllati purché soci o associati dei soggetti ricompresi.	
	Società controllate dagli Esponenti aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione
	Soggetti affini degli Esponenti aziendali fino al 2° grado	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione
	Soggetti debitori dell'Esponente aziendale o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera a).	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione
	Soggetti fornitori diretti dell'Esponente aziendale, o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera a), in maniera continuativa o occasionali	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
	Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, partecipate o garantite da un parente dell'esponente aziendale entro il 2° grado, ivi compresi gli stretti familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea

6.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

FINCENTRALE predispone un'apposita scheda informativa da compilare a cura degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche al fine di comunicare tempestivamente i requisiti di correlazione e conflitti di interesse nonché le integrazioni / variazioni alle informazioni rilasciate o eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati.

La comunicazione della variazione può essere effettuata mediante l'invio di una informativa attraverso le medesime conformazioni di cui sopra da inviare via e-mail, - pegno@fincentrale.it

In questa ultima ipotesi, tale comunicazione è inoltrata anche alla FUC per gli aggiornamenti procedurali (estrazione dal sistema gestionale dei soggetti qualificati come parti correlate).

Ad ogni modo, con frequenza annuale, FINCENTRALE provvede a richiedere agli esponenti aziendali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di confermare e/o di aggiornare il perimetro dei soggetti collegati e di comunicare situazioni di potenziale conflitto di interesse che li riguardano, attraverso le schede informative di cui sopra da tramettere sempre per il tramite di e-mail.

7. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica del soggetto collegato;
2. Verifica dei limiti di rischio;
3. Deliberazione.

Si descrivono di seguito nel dettaglio le attività previste per le diverse fasi.

7.1 Verifica del soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, il Back-office incaricato all'Istruttoria verifica se la controparte è un soggetto collegato, rispetto al quale risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati (a tal fine sono istituiti appositi punti di attenzione nel questionario di adeguata verifica).

7.2 Verifica dei limiti di rischio

ISTRUTTORIA e PRE-DELIBERA

Con riguardo all'operatività che comporta l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Incaricata dell'Istruttoria verifica preventivamente, con il supporto della Funzione unica di controllo, se l'attività di rischio nei confronti del soggetto collegato non supera i limiti massimi definiti.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere, comporti il mancato rispetto dei suddetti limiti, l'operazione non può essere eseguita; in tale circostanza, la Funzione Incaricata dell'Istruttoria informa tempestivamente il Presidente del CdA e la FUC sintetizzando (e-mail) i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione.

7.3 Deliberazione

Tutte le operazioni con soggetti collegati sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

La Funzione Incaricata dell'Istruttoria ha l'onere di informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentita la FUC, sulla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili alla disciplina in oggetto, e di predisporre tutta la documentazione necessaria indicando:

- il cliente / la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;

- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

L'istruttoria dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla situazione aggiornata risultante dalla Banca dati utilizzata.

Raccolte le informazioni di cui sopra, il CdA delibera con menzione in apposita sezione del software gestionale del parere motivato sull'interesse dell'Intermediario al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nulla è in evidenza in caso di delibera negativa se non il censimento in apposita informativa di controllo da parte della FUC.

In tutti i casi di potenziale conflitto di interesse da parte di un esponente aziendale, è previsto che la relativa deliberazione sia demandata al Consiglio di Amministrazione e sia presa all'unanimità dei suoi membri e con parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, stante l'astensione da parte dell'esponente aziendale interessato.

L'unanimità non è condizionata alla presenza di tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione.

Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza di tali condizioni.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno, pertanto, riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più dei componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva.

In assenza di tali approvazioni, l'Intermediario si astiene dal mettere in atto l'operazione.

La procedura trova applicazione anche nel caso di **finanziamenti accordati ad un esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica presso l'Intermediario, ove l'obbligazione abbia scadenza successiva alla nomina ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni della stessa operazione.**

In tale fattispecie, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento dovrà essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile successiva all'accettazione della carica da parte dell'esponente interessato.

La stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con soggetti collegati devono essere, a prescindere dall'importo, approvati dal CdA.

La FUC, con cadenza annuale, monitora i limiti stabiliti dal presente documento; gli esiti del monitoraggio sono comunicati all'organo amministrativo che in caso di superamento dei limiti, provvederà a deliberare tempestivamente a riguardo.

8. IL LIVELLO DI PROPENSIONE AL RISCHIO

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il livello di propensione al rischio dell'Azienda, rappresentato dall'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, l'Intermediario persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio previsti nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito del presente documento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento dell'Azienda nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, l'Azienda definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dall'Intermediario in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al totale delle erogazioni effettuate.

Tale livello è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione in occasione della approvazione / revisione del presente documento, considerando l'andamento dura e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "alert") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio.

Tali limiti sono, con cadenza almeno annuale, monitorati dalla FUC e portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in caso di avvicinamento ai limiti di rischio prefissati.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dall'Azienda alle operazioni con soggetti collegati:

<i>Descrizione</i>	<i>Limite</i>
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati <ul style="list-style-type: none"> • Soglia di attenzione / <i>alert</i> • Soglia massima di esposizione 	5% del Patrimonio Netto contabile 10% del Patrimonio Netto contabile
Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con:	Tutte le operazioni con parti correlate sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, senza limiti di importo.

- **gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 20% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori.**

Si precisa inoltre che non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 20% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori.

Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci.

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che l'Azienda proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione/revisione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, l'Azienda individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

9. I PROCESSI DI CONTROLLO

La disciplina in oggetto mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali dell'Intermediario possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni di finanziamento e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione dell'Intermediario a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Si riportano, di seguito, i presidi adottati dall' Intermediario per la gestione dei rischi inerenti la disciplina in oggetto.

9.1 Il Sistema dei controlli interni

La Funzione Unica di Controllo collabora rispettivamente con gli Organi aziendali e, in particolare, con il Consiglio di Amministrazione, ciascuna secondo le rispettive competenze, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza della presente policy alla normativa regolamentare di riferimento e il corretto funzionamento della stessa.

In particolare:

- la FUC cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e verifica il rispetto dei limiti assegnati nell'ambito del livello di propensione al rischio definito dall'Intermediario;

- la FUC verifica la conformità alle norme, l'esistenza ed affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica / integrazione dei processi in essere;
- la FUC verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli Organi con funzioni di controllo, riferisce agli Organi di vertice dell'Intermediario circa l'esposizione complessiva ai rischi derivanti dalle transazioni con soggetti collegati da altri conflitti d'interesse.

9.2 Casi di superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati stabiliti nella presente policy deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei suddetti limiti, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa dell'Intermediario uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, l'Intermediario predispone un piano di rientro.

La FUC collabora con il CdA nella predisposizione del piano di rientro.

Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sentito il Collegio Sindacale.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di superamento (diretto o indiretto) dei limiti indipendenti dalla volontà dell'Intermediario, le seguenti circostanze, se intervenute successivamente all'accensione del rapporto:

<i>Cause</i>	<i>Casistica</i>
<i>Cause di superamento diretto</i>	<ul style="list-style-type: none">• Assunzione della qualifica di Soggetto Collegato da parte di un soggetto nei confronti del quale l'Intermediario già detiene posizioni di rischio eccedenti i limiti stabiliti.
<i>Cause di superamento indiretto</i>	Riduzione del patrimonio netto contabile (ad esempio a causa di perdite)

9.3 Registro Parti Correlate ed Operazioni

Ai fini della Procedura, l'Intermediario ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate (c.d. "Registro delle Parti Correlate").

Tale registro è gestito e monitorato nonché stampato all'occorrenza a cura della FUC in modalità informatiche e tenuto in apposito punto di menù inserito all'interno del sistema gestionale software.

L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate è automatico ed è funzione della profilatura del soggetto interessato tramite apposito questionario in fase di adeguata verifica / anagrafica in

fase consuntiva (operazione inserita a sistema) mentre in fase preventiva i soggetti apicali qualificati collegati / correlati devono essere anagrafati a sistema nelle modalità previste in tale documento.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, il Back - office richiede ai soggetti qualificabili come parti correlate informazioni via e-mail invitando a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute o meno di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere sulla qualifica di parte correlata.

Le informazioni contenute nel Registro delle Parti Correlate vengono caricate sul sistema informativo aziendale per il tramite di apposito inserimento anagrafico in modo da poter verificare la sussistenza di un'operazione con parte correlata rilevante ai sensi della Procedura.

Pertanto in qualsiasi momento è possibile estrarre dal sistema informativo aziendale l'elenco aggiornato delle operazioni poste in essere con le parti correlate.

10. FLUSSI INFORMATIVI

La FUC riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva dell'Azienda ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti rilevanti e da altri conflitti di interesse e predispone l'informativa relativa a "Superamento dei limiti di propensione al rischio" come esposto.

11. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere vincolante del Collegio Sindacale. La Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti organizzativi o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

12. DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

La Procedura, previa approvazione del CdA è divulgata via mail a tutta la struttura aziendale e resa pubblica all'interno dei locali dell'Intermediario.